

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE e TERRITORIO	
Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica	pianificazioneterritoriale@regione.fvg.it territorio@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4120 fax + 39 040 377 4110 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

PARERE

N. 01/22

D.D. 27.01.2022

Oggetto:

L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 18.

Comune di Grado.

Variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale.

Del. C.C. di approvazione n. 27
del 11/08/2021.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Vista e considerata la relazione istruttoria relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO

L'Amministrazione comunale di Grado, con deliberazione consiliare n. 2 del 13/02/2020, ha adottato la Variante n. 34 al PRGC, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 9, della LR n. 5/2007 e s.m.i.

La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 1327 del 28/08/2020, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della LR n. 5/2007 e s.m.i., ha disposto di avanzare n. 8 riserve vincolanti, articolate su più punti, sulla Variante adottata, facendo proprio il parere n. 018/20 del 24/08/2020 del Direttore del Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica.

Con nota prot. 51439 del 01/09/2020 la soprarichiamata deliberazione della Giunta regionale è stata trasmessa al Comune di Grado, ai fini di cui all'art. 63 bis, co. 12, della LR n. 5/2007 e s.m.i.

In relazione alla Variante adottata, come risulta dalla deliberazione consiliare di approvazione n. 27 del 11/08/2021, nel periodo di deposito sono state presentate n. 13 osservazioni/opposizioni.

Il Comune ha quindi approvato la Variante introducendovi le modifiche necessarie al superamento delle riserve regionali e conseguenti all'accoglimento di parte delle osservazioni/opposizioni e in recepimento di varianti di livello comunale approvate successivamente all'adozione della Variante n. 34, infine in recepimento della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n. 5027/2021 del 04.05.2021. Si precisa che il presente esame istruttorio non attiene al recepimento delle varianti di livello comunale e della sopracitata sentenza.

Per quanto riguarda la procedura di Valutazione ambientale strategica, la Giunta comunale, in qualità di autorità competente, con deliberazione n. 144 del 04/08/2021, ha espresso parere favorevole, con la condizione che gli elaborati della Variante stessa fossero integrati e modificati secondo le prescrizioni contenute nel decreto del Servizio valutazioni ambientali n. 3115/AMB del 15/06/2021.

La suddetta deliberazione consiliare di approvazione, corredata della relativa documentazione, è pervenuta al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica in data 14/09/2021, integrata in date 16/10/2021 e 30/10/2021.

Il Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica, con nota prot. 72253 del 08/11/2021, ha comunicato al Comune di Grado l'avvio del procedimento, ai sensi di legge.

DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI

Unitamente all'atto deliberativo consiliare n. 27/2021, il Comune di Grado ha fatto pervenire a questo Servizio la seguente documentazione:

- documento finalizzato al superamento delle riserve vincolanti (comprensivo degli allegati relativi alle riserve di maggior complessità);
- elab. PO8 Norme tecniche – comparativa
- elab. PO8 Norme tecniche – coordinata
- elab. PO9 Relazione piano operativo
- elab. PS.2 Obiettivi e strategie – comparativa
- elab. PS.2 Obiettivi e strategie – coordinata
- tav. PS1 Piano struttura ambiti 1/10.000 – adeguata
- tav. PS1 Piano struttura ambiti 1/20.000 – adeguata
- tav. PS2 Piano struttura reti 1/10.000 adeguata
- tav. PS2 Piano struttura reti 1/20.000 adeguata
- tav. P01.09 Zonizzazione generale 1/5000 – adeguata
- tav. P01.11 Zonizzazione generale 1/5000 – adeguata
- tav. P01.12 Zonizzazione generale 1/5000 – adeguata
- tav. P02.1 Zonizzazione particolareggiata 1/2000 – adeguata
- tav. P02.2 Zonizzazione particolareggiata 1/2000 – adeguata
- tav. P02.3 Zonizzazione particolareggiata 1/2000 – adeguata
- tav. P02.6 Zonizzazione particolareggiata 1/2000 – adeguata
- tav. P03.9 Perimetri 1/5000 – adeguata
- tav. P03.12 Perimetri 1/5000 – adeguata.

Mentre sono da considerare confermati gli elaborati di Variante non modificati, come adottati con deliberazione consiliare n. 2 del 13/02/2020.

ESAME ISTRUTTORIO

A. Verifica superamento riserve vincolanti

Per quanto riguarda le riserve formulate dalla Giunta regionale, si riportano di seguito i contenuti delle stesse, le pronunce deliberate dal Consiglio comunale al riguardo e le valutazioni istruttorie che portano a ritenere superati o meno i rilievi sollevati dalla Regione.

RISERVA N. 1 - PARERE GEOLOGICO E INVARIANZA IDRAULICA

Riserva n. 1a

CONTENUTO

Il Servizio geologico in data 11/02/2020 ha rilasciato il parere n. 6/2020 sulla Variante in argomento, esprimendosi favorevolmente in ordine alla compatibilità tra le previsioni della Variante e le condizioni geologiche del territorio, relativamente ai soli punti di variante analizzati nella Relazione geologica (punti da M1 a M5), con alcune prescrizioni.

Nel parere viene indicato che tali prescrizioni dovranno essere recepite nelle norme di attuazione, ai sensi dell'art. 10, co. 4 bis, della LR n. 27/1988.

La riserva ha evidenziato come, nelle NTA adottate, le prescrizioni geologiche non risultino recepite, seppur nelle premesse della deliberazione consiliare n. 2/2020 venga manifestata una volontà in tal senso. Le prescrizioni raccolte ai paragrafi "Misure di tutela idrogeologica" delle NTA non sarebbero infatti sufficienti a considerare avvenuto il suddetto recepimento.

PRONUNCIA COMUNALE

In merito al parere n. 6/2020, rilasciato dal Servizio geologico in data 11/02/2020, il Comune dà conto di aver richiesto al Servizio regionale medesimo, con nota prot. 18177 del 22/07/2020, una riconsiderazione degli esiti del suddetto parere, proponendo una nuova formulazione delle norme di attuazione del PRGC per quanto riguarda le misure di tutela idrogeologica riferite alle zone G1.

A riscontro della nuova formulazione normativa, ripetuta per i singoli ambiti interessati, il Servizio geologico, con nota prot. n. 3882 del 25/01/2021, ha ritenuto che il contenuto della stessa fosse coerente con le finalità della terza prescrizione contenuta nel parere geologico n. 6/2020.

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

Si ritiene che attraverso le integrazioni e le modifiche apportate al testo normativo il Comune abbia risposto adeguatamente alla riserva regionale la quale pertanto può considerarsi superata.

Riserva n. 1b

CONTENUTO

Avendo rilevato come non tutti i punti di variante al livello operativo siano stati oggetto del sopra citato parere geologico, risultando esclusi da esso i punti di variante nn. 1 - Sottoambito 1 (ZTO Mista Cavarera), 6 (ex Colonie) e 7 (Comparto Primiero), è stato richiesto al Comune di fornire le motivazioni di legge, in ordine alle quali sono stati assunti, senza il preventivo parere geologico previsto dalla LR n. 27/1988, i punti della Variante non considerati dal citato parere geologico n. 6/2020.

PRONUNCIA COMUNALE

In risposta alla riserva regionale il Comune di Grado ha innanzitutto ricordato come, ai sensi dell'art. 9 bis, co. 4, lett. c) della LR n. 27/1988, lo studio della situazione geologica, idraulica e valanghiva del territorio venga richiesto per "le varianti sostanziali dello strumento urbanistico generale che introducono nuove previsioni insediative e infrastrutturali".

Il Comune ha quindi evidenziato come le previsioni urbanistiche riferite ai tre punti di variante citati consistano in "modifiche poco significative dal punto di vista geologico in quanto o confermano sostanzialmente le condizioni urbanistiche preesistenti o le riducono, con benefici in termini di impatti sul territorio".

In particolare, per quanto riguarda il punto di variante 1 - Sottoambito 1 (ZTO mista Cavarera), viene sottolineato che:

- la Variante ha sostanzialmente ridotto la Zona omogenea C - Cavarera, con il superamento delle previsioni del Piano Particolareggiato (PRPC) approvato e l'introduzione della zona omogenea mista di tipo O, considerata la compresenza di destinazioni d'uso eterogenee con prevalenza della residenza;
- con la Variante si intendono ammettere le ulteriori destinazioni d'uso commerciale e direzionale, al fine di consentire un più ampio ventaglio di utilizzo degli immobili esistenti;
- la norma che accompagna la nuova zona O è identica, per contenuti e parametri urbanistici, a quanto previsto dal Piano di lottizzazione relativo all'area, approvato nel 1984, e dal PRPC risalente al 1996, limitandosi ad ampliare le destinazioni d'uso ammesse al suo interno;
- l'indice di fabbricabilità rimane invariato e l'altezza massima scende a 7,5 m per tutti gli edifici, riducendo pertanto la volumetria edificabile complessiva.

Il Comune conclude pertanto che non si introducono nuove previsioni insediative e infrastrutturali, ma vengono sostanzialmente confermate quelle previste dalla previgente normativa, già oggetto di positiva valutazione da parte del Servizio geologico all'epoca della sua formazione.

Per quanto riguarda il punto di variante 6 - ex Colonie, viene argomentato come la Variante non apporti modifiche significative dal punto di vista geologico, in quanto per l'ambito è stata introdotta una nuova normativa (art. 22.11 - Zona G1 - Ambiti di Rinaturalizzazione), in cui vengono elencate specifiche misure di tutela e conservazione delle emergenze naturali presenti al suo interno, riconoscendo in particolare la porzione 1 come boscata.

Anche nel caso del punto di variante 7 - Comparto Primero, viene sottolineato come la previsione di Variante riconosca e confermi l'esistente, non comportando variazioni significative dal punto di vista geologico. Il perimetro, in particolare, sarebbe stato ridotto all'effettiva area di pertinenza, mentre parte dell'area destinata ai Servizi stradali è stata convertita in area a verde a servizio dell'edificato.

Inoltre, gli interventi ammessi sono solo quelli riconducibili alla ristrutturazione, restauro e manutenzione, ammettendo ulteriori destinazioni d'uso commerciale e direzionale, al fine di consentire un più ampio ventaglio di utilizzo degli immobili esistenti.

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

Si prende atto delle argomentazioni comunali che forniscono adeguata motivazione a ritenere che le sopra citate modifiche al PRGC non costituiscano "varianti sostanziali dello strumento urbanistico generale", ai sensi dell'art. 9 bis, co. 4, lett. c) della LR n. 27/1988, e, pertanto, non necessitino del parere geologico previsto dalla legge medesima. La riserva è superata.

Riserva n. 1c

CONTENUTO

La riserva riguarda la compatibilità idraulica della Variante, ovvero la mancata introduzione nelle NTA della prescrizione contenuta nell'apposito parere, rilasciato ai sensi del D.P.Reg. n. 083/Pres. del 27/03/2018 dal Servizio difesa del suolo, in data 10/02/2020.

Il summenzionato Servizio, in relazione alle proposte aree di trasformazione, ha infatti prescritto che "gli scarichi delle portate nell'esistente rete di bonifica dovranno essere successivamente subordinati alle verifiche di compatibilità degli impianti di sollevamento delle idrovore cui fanno riferimento come da indicazione dello studio presentato".

La riserva richiede il recepimento della prescrizione all'interno delle norme tecniche di attuazione.

PRONUNCIA COMUNALE

L'Amministrazione comunale, in accoglimento della riserva, ha provveduto ad integrare le norme, relativamente alle zone "C - Ex Valle Cavarera" (art. 18.1), "C - Ex isolati 141 e 142" (art. 18.4), "Comprensorio Turistico e Direzionale della Sacca dei Moreri" (art. 22.3), "G1 - Agriparco" (art. 22.4), "G1 - Sottozona Alberghiero/Direzionale della Cavarera" (art. 22.5), "G1 - Strutture ricettive all'aria aperta"

(art. 22.6) e “G1 - Zona per Standard - Ambito di Pineta a servizio dei campeggi” (art. 22.8), con i contenuti indicati nella riserva.

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

Attraverso le integrazioni normative effettuate in sede di approvazione, il Comune ha risposto correttamente alla riserva regionale, la quale pertanto può considerarsi superata.

Riserva n. 2 – PIANO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, DELLA MOBILITÀ DELLE MERCI E DELLA LOGISTICA (PRITMML)

CONTENUTO

La riserva in argomento concerne le trasformazioni che hanno interessato indirettamente la SR 352 e la SP 19, assi stradali facenti parte della rete stradale di primo livello riconosciuta quale “viabilità esistente” dal PRITMML.

Si tratta dei punti di variante nn. 1, 4, 6 e 9, i quali, ponendosi in prossimità, se non a confine, della SP 19, possono interferire con la citata viabilità di interesse regionale.

Poiché nella documentazione della Variante non si sono rilevate indicazioni atte a dimostrare che le modifiche introdotte dalla stessa non interferiscono con la suddetta rete stradale di primo livello, con la riserva è stato richiesto di esplicitare le motivazioni per le quali si è ritenuto che le nuove previsioni insediative prefigurate dalla Variante, sia nel Piano struttura che nel Piano operativo, non impattassero negativamente sulle SR 352 e SP 19 e che non fosse necessario il parere preventivo da parte della struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture, ai sensi dell’art. 166, co. 1, della LR n. 26/2012.

PRONUNCIA COMUNALE

Il Comune ha dato risposta alla riserva formulata rimandando alle considerazioni contenute nella pronuncia resa sulla successiva riserva n. 7f, trattandosi dello stesso tema.

Le argomentazioni fornite per il superamento della citata riserva vertono su:

- l’idoneità della rete viaria di accesso a Grado a sopportare la mole del traffico che si verrebbe a generare con la completa attuazione del PRGC vigente, accertata da tutti gli strumenti comunali di programmazione e pianificazione del traffico, senza necessità di ulteriori interventi di potenziamento;
- la diminuzione del traffico nei weekend estivi ed il mantenimento dell’attuale traffico infrasettimanale che le previsioni della Variante comportano, in quanto essa riduce, rispetto al PRGC vigente, le potenzialità edificatorie, in particolare quelle riferite alla residenza, turistica e non, a favore delle strutture ricettive, commerciali e direzionali - e quindi del turismo stagionalizzato;
- l’impossibilità che la previsione della destinazione d’uso direzionale possa generare una quota di traffico veicolare pendolare maggiore di quella potenzialmente generata dalla completa realizzazione delle previsioni vigenti le quali, oltre alla destinazione residenziale, prevedevano una consistente quota da destinare ad attività alberghiera, commerciale, direzionale.

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

Le argomentazioni fornite dall’Amministrazione comunale nella controdeduzione alla riserva vincolante n. 7f, alle quali il Comune rimanda anche per controdedurre alla presente riserva n. 2, risultano adeguate e condivisibili.

Pertanto si ritiene la riserva superata.

RISERVA N. 3 - CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA COERENZA DELLE PREVISIONI DELLA VARIANTE CON LE DISPOSIZIONI DEL PPR

Riserva n. 3a

CONTENUTO

Pur non trattandosi di Variante di adeguamento né di conformazione al PPR, la riserva evidenzia la necessità che la stessa debba dimostrare l'assenza di contrasto con le disposizioni statutarie del PPR e di non aver introdotto modifiche (di carattere strategico, azionativo o normativo) che possano impedire o pregiudicare l'attuazione futura delle scelte di PPR, che avverrà in sede di adeguamento o conformazione dello strumento urbanistico generale.

La questione si pone, in particolare, per quanto riguarda la previsione, a livello di piano struttura, dell'ampliamento del polo nautico presente in corrispondenza della Bocca di Primo, in un'area per la quale il PPR prevede la realizzazione della "Fascia tampone" ex art. 43 delle norme del PPR.

Pertanto, con la riserva vincolante è stato richiesto al Comune di Grado di rivedere le previsioni strutturali per l'area, in modo da risultare coerenti con le indicazioni che il PPR fornisce per l'area stessa.

PRONUNCIA COMUNALE

L'Amministrazione comunale, in accoglimento della riserva, ha provveduto a stralciare la previsione di ampliamento del Porto Primo, individuata nella tavola del Piano struttura con il codice AP.PA.02.

Inoltre, poiché le prescrizioni del parere VAS e VINCA formulate dal Servizio valutazioni ambientali, con decreto n. 3115/AMB del 15/06/2021, hanno richiesto anche lo stralcio dal Piano struttura della previsione di ampliamento dell'ambito portuale di porto San Vito (codice AP-PA-01), il Comune di Grado ha provveduto ulteriormente in tal senso.

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

Si ritiene che le suddette modifiche al Piano struttura, apportate dal Comune in sede di approvazione della Variante, in accoglimento della riserva regionale e del provvedimento di conclusione della procedura di VAS (deliberazione giunta n. 144 del 04/08/2021), siano confacenti al superamento della riserva stessa.

Riserva n. 3b

CONTENUTO

Per quanto attiene alle modifiche apportate alla componente operativa del PRGC interessanti aree sottoposte a vincolo paesaggistico, con la riserva vincolante è stato fatto rilevare che non è stata prodotta una verifica della compatibilità delle nuove previsioni introdotte nel livello operativo di piano con le specifiche "Prescrizioni d'uso" che le norme del PPR prevedono per i singoli beni tutelati, al fine di dimostrare che gli usi previsti a riguardo di tali beni non siano palesemente in contrasto con le suddette prescrizioni.

Pertanto, si è reso necessario formulare una riserva vincolante, chiedendo al Comune di produrre la suddetta verifica di compatibilità e anticipando che, qualora a seguito degli approfondimenti richiesti fossero emerse delle situazioni di incompatibilità tra le previsioni della Variante ed i suddetti vincoli paesaggistici, dette situazioni avrebbero dovuto essere opportunamente riconsiderate.

PRONUNCIA COMUNALE

Il Comune, in accoglimento della riserva, ha provveduto ad integrare la documentazione con una Verifica di coerenza, in forma tabellare, nella quale vengono messe a confronto le norme adottate, relative alle aree oggetto di modifiche a livello operativo, con le prescrizioni d'uso previste dall'art. 21 (Territori costieri) delle norme di attuazione del PPR.

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

Si ritiene che attraverso gli approfondimenti analitici effettuati (contenuti nell'elab. "Documento finalizzato al superamento delle riserve vincolanti") il Comune abbia risposto adeguatamente alla riserva regionale, la quale pertanto può considerarsi superata.

Riserva n. 3c

CONTENUTO

La riserva segnala, all'interno del Capo V delle NTA, la presenza di "Misure di tutela ed integrazione paesaggistica" che riproducono in modo parziale le prescrizioni d'uso di cui al Titolo II – Parte statutaria delle NTA del PPR, suscitando incertezze interpretative.

È stata pertanto formulata la riserva in questione affinché il Comune eliminasse gli artt. 31 e 32 che compongono il Capo V delle NTA, prevedendo al loro posto un rinvio dinamico alle norme del PPR, ovvero indicazioni maggiormente restrittive rispetto alle norme di PPR, purché coerenti con gli obiettivi di tutela individuati dal PPR stesso.

PRONUNCIA COMUNALE

Il Comune, in accoglimento della riserva, ha provveduto a stralciare dal testo delle NTA gli artt. 31 e 32 delle NTA, mantenendo quindi esclusivamente i rinvii alle norme del PPR già presenti nei singoli articoli relativi alle zone interessate dai beni paesaggistici.

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

Si ritiene che attraverso le modifiche apportate al testo normativo il Comune abbia risposto adeguatamente alla riserva regionale, la quale pertanto può considerarsi superata.

Riserva n. 4 – I BENI PAESAGGISTICI EX ART. 136 DEL D.LGS. 42/2004

CONTENUTO

La riserva verte sulle aree comprese nei beni paesaggistici tutelati ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004 (Immobili e aree di notevole interesse pubblico) che nel Comune di Grado sono largamente presenti, in quanto la laguna con alcune isole, le rive, il porto e la città vecchia sono tutte zone dichiarate di notevole interesse pubblico, attraverso specifici decreti risalenti agli anni '60 e '70.

Si è evidenziato che la possibilità di modificare l'aspetto esteriore delle località tutelate, comportata dai contenuti della Variante, avrebbe richiesto perlomeno un approfondimento riguardo alle implicazioni sui ricordati vincoli paesaggistici ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004, mentre le analisi di piano si sarebbero limitate ad una loro generica enunciazione.

Pertanto, si è reso necessario chiedere, mediante riserva vincolante, una verifica di compatibilità delle previsioni introdotte dalla Variante (sia a livello strutturale che operativo) con le misure paesaggistiche previste dal PPR per gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico disciplinate dalle "Schede dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico" (Scheda d'ambito n. 12) del PPR.

PRONUNCIA COMUNALE

L'Amministrazione comunale in accoglimento della riserva ha provveduto ad effettuare la richiesta valutazione di compatibilità predisponendo delle schede all'interno delle quali le scelte di piano riferite alla componente strutturale e a quella operativa, che hanno implicazioni con la presenza dei ricordati vincoli paesaggistici ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004, vengono valutate rispetto agli obiettivi di qualità paesaggistica, indirizzi, direttive e prescrizioni d'uso di cui all'art. 21 – Territori costieri – delle NTA e ai capitoli 3 e 4 dell'allegato 12 – Scheda d'ambito di paesaggio Laguna e Costa – del PPR.

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

Si ritiene che attraverso gli approfondimenti analitici effettuati in un apposito "Allegato al Documento finalizzato al superamento delle riserve vincolanti - Riserva n. 4" il Comune abbia risposto adeguatamente alla riserva regionale, la quale pertanto può considerarsi superata.

RISERVA N. 5 – COMPONENTE STRUTTURALE – PIANO STRUTTURA, OBIETTIVI, STRATEGIE**Riserva n. 5a**

CONTENUTO

La riserva è incentrata sulle tabelle contenute all'interno del documento denominato "PS.2 Obiettivi e strategie di piano", le quali riportano obiettivi e strategie generali e/o specifiche per ogni ambito afferente ai diversi sistemi territoriali, individuato con un codice univoco.

La riserva vincolante ha rilevato, in taluni casi, la presenza di inesattezze nei codici ivi riportati rispetto a quelli presenti nelle tavole grafiche.

Pertanto, per una miglior chiarezza nella lettura, è stato richiesto di correggere i refusi rinvenibili all'interno del documento.

PRONUNCIA COMUNALE

Il Comune, accogliendo la riserva vincolante, ha provveduto a correggere i refusi nei codici identificativi degli ambiti considerati negli Obiettivi e strategie, con le opportune aggiunte ed eliminazioni.

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

Le correzioni apportate all'elaborato denominato "PS.2 Obiettivi e strategie di piano" dall'Amministrazione comunale, in accoglimento della riserva vincolante, risultano adeguate a far ritenere la riserva superata.

Riserva n. 5b

CONTENUTO

Con tale riserva è stato richiesto al Comune di Grado di produrre idonea documentazione finalizzata a dimostrare la coerenza tra le nuove indicazioni della componente strutturale della Variante (Obiettivi e strategie e Piano struttura) e le previsioni vigenti del PRGC non modificate dalla Variante stessa.

PRONUNCIA COMUNALE

In risposta alla riserva vincolante, il Comune è intervenuto sull'elaborato "PS.2 Obiettivi e strategie di piano", in particolare producendo l'"Allegato al documento finalizzato al superamento delle riserve vincolanti - Riserve n. 5a - 5b - 5c", contenente una tabella degli Obiettivi e strategie a cui è stata aggiunta una colonna denominata "Coerenza tra componente strutturale e PRGC vigente".

In tale colonna vengono riportati i contenuti finalizzati a dimostrare la coerenza tra gli Obiettivi e strategie della Variante e la disciplina del PRGC vigente per i medesimi ambiti.

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

Le integrazioni apportate alla documentazione della Variante, relativamente agli obiettivi e strategie, evidenziano la coerenza tra quanto individuato dalla Variante a livello strategico e quanto già definito dal PRGC vigente a livello operativo, che quindi risulta confermato.

Sulla base di tale necessaria verifica di coerenza la riserva n. 5b è superata.

Riserva n. 5c

CONTENUTO

La riserva era incentrata sulla necessità che il Comune integrasse l'ultima colonna della tabella degli Obiettivi e strategie, presente nel documento "PS.2 Obiettivi e strategie di piano", in quanto carente o priva di indicazioni riguardo alle modalità di trasposizione dal livello strutturale a quello operativo di alcune delle previsioni strategiche in essa descritte.

PRONUNCIA COMUNALE

L'Amministrazione comunale in accoglimento della riserva ha provveduto ad integrare i contenuti della tabella degli Obiettivi e strategie, completando le informazioni presenti nella colonna "Trasposizione operativa ed elementi strategici di invariante", anche per quanto riguarda gli elementi previsionali rappresentati solamente nella componente strutturale.

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

Per quanto riguarda le previsioni strategiche, che non trovano un'immediata trasposizione nel livello

operativo della Variante, sono state quindi introdotte sotto la dizione “Modalità attuative” le azioni che le successive Varianti al PRGC (di attuazione delle previsioni strategiche) saranno tenute a effettuare per rispettare gli obiettivi e strategie del PRGC.

Si ritiene, pertanto, che attraverso l'integrazione al documento descrittivo degli Obiettivi e strategie di piano (elab. PS.2) effettuata in sede di approvazione, il Comune abbia risposto adeguatamente alla riserva regionale, la quale pertanto può considerarsi superata.

Riserva n. 6 – LA COMPONENTE OPERATIVA DELLA VARIANTE – DIMENSIONAMENTI E VERIFICA DEGLI STANDARDS

CONTENUTO

Con la riserva è stato chiesto al Comune di verificare i dati presenti nelle tabelle riguardanti il dimensionamento del PRGC di Grado, contenute nel documento “PO9 Relazione piano operativo”. Un tanto, al fine di correggere taluni evidenti refusi, sia nei dati riportati che nelle somme effettuate.

PRONUNCIA COMUNALE

Il Comune ha dato risposta alla riserva formulata provvedendo alla correzione dei refusi nelle tabelle e, conseguentemente, aggiornando i dati riferiti alla capacità insediativa residenziale. È stato inoltre verificato il rispetto degli standard stabiliti dalla normativa sovraordinata.

Le tabelle corrette sono riportate nell’Allegato al Documento finalizzato al superamento delle riserve vincolanti – Riserva n. 6”, dal quale si evincono le seguenti modifiche:

- la CIRTM è stata ricalcolata, risultando ora pari a 23.289 abitanti teorici, invece dei 19.552 abitanti indicati in fase di adozione;
- la verifica degli standard è stata riveduta e corretta per quanto riguarda le voci e i valori considerati, mantenendo il medesimo sistema di calcolo, basato sull'evidenziazione delle superfici complessive delle aree messe a disposizione dal piano per ciascuna categoria di servizi, sulla messa in rapporto di tali superfici con il numero di abitanti teorici (CIRTM) ed il confronto degli indici risultanti con quelli minimi stabiliti dalla legge per le corrispondenti tipologie di servizi.

Da tale verifica emerge, in definitiva, come gli standard di legge risultino rispettati.

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

Con la correzione delle tabelle e la conseguente verifica del rispetto dei limiti e parametri di legge, riportate nell'apposito “Allegato al Documento finalizzato al superamento delle riserve vincolanti - Riserva n. 6”, si ritiene che il Comune abbia dato idonea risposta alla riserva che pertanto risulta superata.

Riserva n. 7a – LA COMPONENTE OPERATIVA – PUNTO 17 – VARIANTE DEL PERIMETRO ZTO G1

CONTENUTO

La riserva verte sulle modifiche apportate al perimetro della vigente zona omogenea G1 e, in particolare, sulle analisi predisposte a supporto degli ampliamenti della medesima ZTO (punti di variante 1/3, 4 e 15).

È stato richiesto di sistematizzare tali analisi in un apposito documento, da redigere in base alle indicazioni specifiche contenute nell’Allegato A alle NTA del PURG, p.to 9. Zona omogenea G.

Si tratta dei “Criteri metodologici da osservarsi nella redazione dei piani di grado subordinato”, che impongono di fondare le previsioni turistiche “su attente analisi”, in particolare per quanto riguarda “1) i caratteri del suolo, dell’ambiente e delle risorse naturali e storiche; 2) la situazione socio-economica e territoriale; 3) i criteri e meccanismi normativi, economici e finanziari di attuazione”.

PRONUNCIA COMUNALE

Il Comune ha dato risposta alla riserva formulata predisponendo un elaborato denominato “Allegato al Documento finalizzato al superamento delle riserve vincolanti – Riserva 7a”, contenente le

considerazioni per il superamento della riserva stessa.

In tale elaborato viene svolta una "Valutazione di coerenza con l'allegato A" che, in relazione al previsto ampliamento della zona G1 e alla revisione della disciplina che la riguarda, descrive e valuta gli effetti della Variante sull'equilibrio territoriale, la congruità dell'offerta ricettiva e la sostenibilità delle localizzazioni turistiche.

Inoltre, vengono analizzati i caratteri del suolo, dell'ambiente e delle risorse naturali e storiche e verificata la coerenza delle modifiche introdotte nello strumento urbanistico comunale con le caratteristiche geolitologiche, geomorfologiche e idrologiche, con le caratteristiche climatiche, microclimatiche e meteorologiche, con le caratteristiche paesaggistiche, ambientali e naturali e con l'ambiente storico e culturale, le tradizioni locali e le produzioni tipiche.

Vengono altresì descritti il massimo carico turistico ammissibile nelle aree destinate a queste attività e le precauzioni da prendere nella costruzione degli insediamenti, degli impianti turistici e delle opere annesse, in funzione dell'equilibrio idrogeologico e del rispetto dei caratteri paesaggistici e storici dei luoghi.

Infine, per quanto riguarda la situazione socioeconomica e territoriale, vengono prese in considerazione la dotazione esistente di attrezzature ricettive turistiche e di infrastrutture al loro servizio, gli aspetti occupazionali della popolazione, le attività esistenti e l'incidenza su queste dei nuovi insediamenti turistici ed i criteri e meccanismi normativi, economici e finanziari di attuazione.

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

Si ritiene che attraverso gli approfondimenti analitici contenuti nell'"Allegato al Documento finalizzato al superamento delle riserve vincolanti – Riserva 7a" il Comune abbia dato conto di quanto previsto nell'Allegato "A" alle NTA del PURG in merito ai "Criteri metodologici da osservarsi nella redazione dei piani di grado subordinato" per le zone omogenee G e pertanto la riserva si può considerare superata.

LA COMPONENTE OPERATIVA - PUNTO 1 - EX VALLE CAVARERA

Riserva n. 7b

CONTENUTO

La riserva concerne le modifiche introdotte con la Variante per quanto riguarda la vigente zona omogenea C "ex Valle Cavarera" la quale è stata suddivisa in due parti: una prima, a sua volta ripartita in tre diversi sotto ambiti O, C e G1, e una seconda, riclassificata in zona denominata G1 – Agriparco.

Per quanto riguarda il sotto ambito 1, è stata rilevata la scarsa attinenza tra la classificazione urbanistica prescelta (zona O mista) e le destinazioni d'uso ammesse dalla normativa di riferimento (art. 24 delle NTA), che prevede la possibilità di insediare attività quali artigianale produttivo, servizi, trasporto di persone e merci, direzionale ricreativo, sanitario e assistenziale, ricerca tecnico-scientifica, parcheggi e aree per ricovero natanti, escluso residenziale.

Stante l'obbligo, ai sensi dell'art. 46 delle NTA del PURG, di impiegare la Zona omogenea O per insediamenti di carattere misto in cui la primaria funzione residenziale sia accompagnata e commista ad altre funzioni, e viste invece le attività che in tale zona si intendono insediare, sarebbe stata opportuna una classificazione in zone più attinenti.

Pertanto è stata formulata una riserva affinché l'area della prevista zona O mista venisse zonizzata nel rispetto delle funzioni prevalenti che la norma prevede per gli isolati che la compongono, quindi parte in zona residenziale B e parte in zona produttiva di tipo D. Quest'ultima, a condizione di dimostrarne i presupposti di compatibilità stabiliti per le nuove zone omogenee D dall'art. 63 quinquies della LR n. 5/2007.

PRONUNCIA COMUNALE

Il Comune controdeduce alla riserva formulata facendo un excursus storico sulle caratteristiche urbanistiche dell'attuale zona C e sottolineandone l'atipicità dovuta alla presenza di strutture ricettive,

edifici direzionali e commerciali, servizi per l'istruzione etc., in linea con quanto previsto dal Piano di lottizzazione di iniziativa pubblica approvato nel 1982, che ne fanno un ambito caratterizzato da usi prevalentemente artigianali e commerciali.

Pertanto, il Comune conclude "in relazione alla varietà delle destinazioni d'uso di ritenere l'ambito assimilabile a zona O Mista così come disciplinata all'art. 24 della variante 34".

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

Si prende atto delle argomentazioni a sostegno della scelta azzonativa in argomento, riportate nel "Documento finalizzato al superamento delle riserve vincolanti", utili ad illustrare le origini e le caratteristiche edificatorie dell'ambito in argomento, ma non sufficienti a risolvere le criticità evidenziate nella riserva stessa, che presupponeva la riclassificazione delle aree in base alle funzioni ivi previste (residenziali e produttive), nel rispetto delle NTA del PURG.

Pertanto si ritiene che la riserva non possa considerarsi superata.

Conseguentemente, la normativa della zona "O" va ricondotta alle disposizioni del PURG, stabilendo un criterio di prevalenza della destinazione residenziale sulle altre ivi consentite, in ottemperanza con quanto previsto dall'art. 46 delle NTA del PURG, e cioè che nella Zona omogenea O "*vanno riportati tutti gli insediamenti, esistenti o previsti dalla pianificazione di grado subordinato, di carattere misto, ove cioè la primaria funzione residenziale sia accompagnata e commista ad altre funzioni*".

Fa eccezione l'isolato n. 415, all'interno del quale esiste un solo edificio a destinazione mista, relativamente al quale la distribuzione delle destinazioni d'uso, definita nell'art. 24 delle NTA, rispetta già quanto stabilito dalla normativa sovraordinata relativamente alle zone di tipo "O", prescrivendo la prevalenza del residenziale "ai piani superiori" e la possibilità di svolgere attività diverse, quali servizi, commerciale al dettaglio e direzionale, al piano terra.

Per quanto riguarda invece gli altri isolati compresi nella zona O, si ritiene necessario che l'art. 24 delle NTA, relativo alla "ZTO Mista: Cavarera", sia modificato nel modo seguente.

Per quanto riguarda le "destinazioni d'uso ammesse" riferite all'isolato 401, sostituire le parole "*Residenza*" e "*Residenza turistica*" con le parole: "*Residenza e residenza turistica, non inferiore al 51% della volumetria*".

Per quanto riguarda la "destinazione d'uso ammessa" riferita agli isolati 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, dopo la parola "*Residenza*", inserire le parole: "*, non inferiore al 51% della volumetria*".

Per quanto riguarda la "destinazione d'uso ammessa" riferita agli isolati 411, 412, 413, aggiungere la destinazione d'uso "*Residenziale, non inferiore al 51% della volumetria*" e, dopo le parole: "*Artigianale produttivo*", inserire le parole: "*limitatamente agli edifici esistenti, i quali potranno essere interessati unicamente da interventi di tipo B, D, E, F e G di cui all'art. 9 che precede*".

Riserva n. 7c

CONTENUTO

La riserva riguarda sempre la riclassificazione della zona C "ex Valle Cavarera" e, in particolare, il sotto ambito 3, del quale la Variante prevede la destinazione a zona G1 ricettivo-direzionale, con attuazione tramite PRPC.

È stato sottolineato come la prevalenza della destinazione d'uso direzionale, in ragione di almeno il 60% della volumetria urbanistica massima ammissibile ed il rimanente alberghiero, stabilita dall'art. 22.5 delle NTA per questo sub-ambito, non possa dirsi esser del tutto coerente con le indicazioni del PURG riguardo alla zona G1, in quanto, ove vi sia prevalenza di insediamenti ad uso direzionale, ai sensi dell'art. 33 delle NTA del PURG, viene a configurarsi una zona omogenea I.

Pertanto, è stata formalizzata la riserva al fine di modificare l'art. 22.5 delle NTA, contenente le norme specifiche della Sottozona Alberghiero/Direzionale della Cavarera, prevedendo la destinazione d'uso alberghiera quale prevalente in termini dimensionali.

PRONUNCIA COMUNALE

Al fine del superamento della riserva il Comune è intervenuto sulla norma (art. 22.5 delle NTA) relativa alla Sottozona Alberghiero/Direzionale della Cavarera, sostituendo la previsione giudicata incoerente

con la zonizzazione con una nuova prescrizione in cui si legge che le destinazioni d'uso ammesse sono "direzionale e alberghiero quest'ultima quale destinazione prevalente in termini dimensionali".

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

Si ritiene che attraverso la modifica apportata al testo normativo il Comune abbia risposto adeguatamente alla riserva regionale la quale pertanto può considerarsi superata.

LA COMPONENTE OPERATIVA – PUNTO 2 – EX COMPARTO A SACCA DEI MORERI

Riserva n. 7d

CONTENUTO

La riserva riguarda alcune modifiche apportate alla zonizzazione per quanto concerne l'area denominata "Ex comparto A Sacca dei Moreri", la quale è stata riclassificata da zona turistica G1 – sottozona C comparto A, a zona residenziale B – "isolati 141 e 142".

È stato fatto rilevare come la classificazione dell'area in argomento quale zona omogenea B non appaia rispondente allo stato di fatto dell'edificato presente, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di densità edilizia stabiliti dall'art. 33 delle NTA del PURG per l'individuazione della zona B, anche in quanto per la zona in questione è stata prevista l'attuazione indiretta tramite PRPC, in luogo dell'intervento diretto proprio delle zone B.

Si è richiesto quindi di dimostrare la coerenza della classificazione con le sopra ricordate indicazioni previste per le zone B dal PURG e dal DPGR n. 0126/1995, in mancanza della quale la zona B (isolati 141 e 142) si sarebbe dovuta più correttamente riclassificare quale zona omogenea C, modificando in tal senso quanto necessario nelle NTA e nelle tavole del Piano operativo.

PRONUNCIA COMUNALE

In risposta alla riserva formulata il Comune ha provveduto a riclassificare gli isolati 141 e 142 in Zona C, a modificare l'art. 17 (Zona B - Capoluogo) stralciando la norma relativa agli isolati 141 e 142 e ad integrare l'art. 18 (Zona territoriale omogenea di tipo C) con l'aggiunta del comma 18.4, all'interno del quale è riportata la disciplina degli ex isolati 141 e 142, con modifiche puntuali per eliminare i riferimenti ai due isolati.

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

Si ritiene che le suddette integrazioni/modifiche apportate dal Comune in sede di approvazione della Variante, in accoglimento della riserva regionale, siano confacenti al superamento della riserva stessa.

Riserva n. 7e

CONTENUTO

La riserva in argomento è incentrata su una previsione, contenuta nell'art. 17 delle NTA relativo alla zona B del Capoluogo, la quale, tra gli esercizi commerciali al dettaglio ivi consentiti, permetterebbe la realizzazione di "esercizi di vendita al dettaglio di vicinato o esercizi di media struttura minore, come definiti dalle vigenti norme regionali di settore e che potranno essere realizzati in un complesso commerciale".

È stato fatto rilevare come la definizione di "complesso commerciale", contenuta nella legge regionale sul commercio (LR n. 29/2005), corrisponda a "un insieme di più esercizi sia di vicinato, che di media o grande struttura (...) la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a metri quadrati 1.500".

Si è altresì sottolineato come, sempre in base alla vigente normativa commerciale, "il Comune che intende collocare sul proprio territorio esercizi di vendita di grande struttura deve preventivamente approvare, ai sensi della L.R. 29/2005, un Piano di settore del commercio" e che, in pendenza di tale adeguamento, nuove zone commerciali siano proponibili unicamente a condizione che le stesse non consentano l'insediamento di "grandi struttura di vendita", ossia degli esercizi al dettaglio con superficie di vendita complessiva superiore a mq 1.500 costituiti come esercizi singoli, centri

commerciali al dettaglio o complessi commerciali o outlet.

Pertanto, è stato richiesto al Comune di sostituire la frase *“gli esercizi commerciali al dettaglio potranno essere esercizi di vendita al dettaglio di vicinato o esercizi di media struttura minore, come definiti dalle vigenti norme regionali di settore”* con la frase *“viene posto esplicito divieto alla realizzazione di “Grandi struttura di vendita”, ossia degli esercizi al dettaglio con superficie di vendita complessiva superiore a mq 1.500 costituiti come esercizi singoli, centri commerciali al dettaglio o complessi commerciali o outlets, in assenza dell’adozione del Piano del commercio previsto dalla L.R. 29/2005.”*.

PRONUNCIA COMUNALE

L’Amministrazione comunale in accoglimento della riserva ha provveduto a modificare l’art. 17 delle NTA sostituendo la frase oggetto di riserva con quella indicata nella riserva stessa, adeguando altresì l’art. 18.4 delle NTA (Zona territoriale omogenea di tipo C - isolati 141 e 142) stralciando da esso il riferimento alle strutture commerciali e riportando il testo indicato dalla riserva in argomento.

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

Le modifiche apportate dall’Amministrazione comunale al testo normativo, in accoglimento della riserva vincolante, risultano adeguate a far ritenere la riserva superata.

LA COMPONENTE OPERATIVA – PUNTO 3 – EX COMPARTO B SACCA DEI MORERI

Riserva n. 7f

CONTENUTO

La riserva verte su di un’area già compresa in zona G1 e destinata in parte a Parcheggio di interscambio ed in parte ad uso residenziale (Sottozona C), la quale viene riclassificata dalla Variante in zona G1 “Comprensorio turistico direzionale della Sacca Moreri”.

Nonostante la potenzialità edificatoria dell’area sia stata ridotta, da una volumetria di circa 260.000 mc complessivi destinati a edilizia residenziale, ad una volumetria di circa. 103.000 mc con le funzioni più svariate, tra le quali direzionale, alberghiera e del commercio al dettaglio, proprio per la presenza di queste nuove destinazioni d’uso si è ritenuto di chiedere un’indagine approfondita sulle conseguenze che tali destinazioni sono suscettibili di comportare sul traffico veicolare, sia per quanto attiene il tratto della SP19 interessato, ma anche riguardo all’accesso alla città di Grado da est, nel suo complesso.

In particolare si è richiesto di fornire “gli elementi che hanno portato a ritenere sostenibile da parte della viabilità principale i maggiori volumi di traffico che si può ritenere comportino la completa realizzazione delle previsioni combinate del nuovo “Comprensorio turistico direzionale della Sacca Moreri”, del Sottoambito 3 di cui al punto di variante n. 1 “Ex Cavarera” e dell’Agriparco”, con l’indicazione che “qualora l’approfondimento richiesto non permettesse di accertare la sostenibilità delle previsioni sopra ricordate, si dovrà considerare la necessità di prevedere delle limitazioni a riguardo taluni usi o indici edificatori, soprattutto quando fosse verificato un aggravio veicolare sulla SP19 tale da diminuirne il livello di servizio. Ovvero si dovrà indicare che talune previsioni edificatorie debbano essere previste al solo livello strutturale, demandandone la futura trasposizione sul piano operativo alla verificata soluzione delle problematiche viabilistiche eventualmente riscontrate.”

PRONUNCIA COMUNALE

Il Comune controdeduce alla riserva formulata sottolineando innanzitutto come tutti gli strumenti comunali di programmazione e pianificazione del traffico (Piano del Traffico, Piano Urbano dei Parcheggi, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), dimensionati sulla scorta dei dati rilevati e delle previsioni del PRGC in vigore prima dell’adozione della Variante n. 34, abbiano accertato “la sufficienza della rete viaria di accesso in base alle previsioni di PRGC non ancora attuate”. Cosicché, le strade di accesso a Grado sarebbero in grado di sopportare, “senza necessità di ulteriori interventi di potenziamento, la nuova mole del traffico che si verrebbe a generare con la completa attuazione della norma vigente”.

Viepiù, dal momento che la Variante in esame ha comportato una importante riduzione, rispetto al PRGC vigente, delle previsioni edificatorie, in particolare quelle riferite alla residenza, turistica e non, a favore delle strutture ricettive, commerciali e direzionali - e quindi del turismo stagionalizzato - con una sostanziale diluizione delle pressioni, il Comune "ritiene che la variante comporti una diminuzione del traffico di punta nei weekend estivi ed il mantenimento delle quote attuali del traffico infrasettimanale, con redistribuzione dei flussi nella stagione primaverile ed autunnale".

A supporto di tali affermazioni viene prodotto un "quadro comparativo" dei parametri edificatori relativi alla zonizzazione vigente e a quella di Variante dal quale si rileva "una significativa riduzione della pressione teorica sul traffico generato dalla capacità insediativa".

Pertanto, conclude il Comune, "la previsione della sola destinazione d'uso direzionale, che si ritiene avrà specializzazioni a supporto della funzione turistica, potrà generare una quota di traffico veicolare pendolare, che anche nelle più rosee aspettative non potrà mai superare quello potenzialmente generato dalla completa realizzazione delle previsioni vigenti le quali, oltre alla destinazione residenziale prevedevano una consistente quota da destinare ad attività alberghiera, commerciale, direzionale".

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

Le argomentazioni fornite dall'Amministrazione comunale nella controdeduzione alla riserva vincolante formulata risultano adeguate e condivisibili. Pertanto si ritiene la riserva superata.

Riserva n. 7g

CONTENUTO

La riserva riguarda le tre rotatorie sulla SP19 previste dalla Variante adottata, mancanti di alcun riferimento sia a livello di legenda nelle tavole di zonizzazione che all'interno delle NTA.

Anche in considerazione del fatto che tali previsioni richiederebbero il preventivo raggiungimento di intese con l'ente gestore della viabilità interessata, nonché precise indicazioni atte a definirne le modalità di realizzazione, si è ritenuto che la loro rappresentazione dovesse essere eliminata dalla zonizzazione della Variante per essere riprodotta unicamente nel Piano struttura, individuando altresì, a livello di obiettivi e strategie, le condizioni e modalità per una loro trasposizione nel livello operativo del PRGC.

PRONUNCIA COMUNALE

Il Comune ha dato risposta alla riserva formulata facendo presente come la trasposizione delle tre rotatorie sulla SP19 nel livello operativo del PRGC sia di fatto già avvenuta attraverso i seguenti atti amministrativi.

Rotatoria all'altezza di viale Cavarera

- approvazione di apposita Variante di livello comunale n. 31 in data 01/08/2019;

Rotatoria all'altezza di Viale Orsa Maggiore

- acquisizione in data 14/10/2020 del parere favorevole da parte del Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione della Regione, ai sensi dell'art. 166, co. 1, lett. a) della LR n. 26/2012;

- approvazione di apposita Variante di livello comunale n. 37 in data 11/03/2021;

Rotatoria all'altezza di Viale Orione

- per essa non è stata predisposta variante urbanistica in quanto interamente ricompresa nel sedime della viabilità attuale;

- acquisizione del parere favorevole con prescrizioni sul progetto definitivo da parte di FVG Strade Spa in data 07/06/2019;

- approvazione progetto definitivo con deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 02/07/2019;

- nulla osta all'esecuzione dei lavori, sotto l'osservanza di alcune prescrizioni, acquisito da parte di FVG Strade Spa in data 20/04/2020;

- approvazione progetto esecutivo con deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 03/06/2020;

- approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva dell'appalto con determinazione

dirigenziale del 30/11/2020.

Pertanto, il Comune ritiene che la rappresentazione delle tre rotatorie sulla SP19 non debba essere eliminata dalle tavole della zonizzazione per essere riprodotta unicamente nel Piano struttura, poiché tali previsioni trovano già trasposizione a livello operativo. Vengono tuttavia opportunamente corrette le tavole di zonizzazione riportando anche in legenda il simbolo delle rotatorie.

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

Si ritiene che le argomentazioni fornite e le modifiche alla zonizzazione apportate dall'Amministrazione comunale, in accoglimento della riserva vincolante, risultino adeguate e pertanto la riserva stessa possa considerarsi superata.

Riserva n. 7h

CONTENUTO

La riserva verte su una previsione normativa contenuta all'art. 22.3 delle NTA, riguardante la zona G1 - Comprensorio Turistico e Direzionale della Sacca dei Moreri, che ammette in tale zona la destinazione d'uso del "commercio al dettaglio" senza alcuna ulteriore precisazione, lasciando intendere che nella zona in questione possano insediarsi anche gli esercizi di vendita di grande struttura, per i quali il PURG prevede l'insediamento in zona propria di tipo H e relativamente ai quali la vigente normativa commerciale (LR n. 29/2005) stabilisce che il Comune che intende collocare sul proprio territorio tali esercizi di vendita debba preventivamente approvare un Piano di settore del commercio.

Pertanto è stato richiesto al Comune di Grado di integrare gli "Elementi prescrittivi" dell'art. 22.3, introducendovi, di seguito a quanto previsto al punto 8 che attiene il "comparto EST," l'esplicito divieto alla realizzazione di "Grandi strutture di vendita", ossia degli esercizi al dettaglio con superficie di vendita complessiva superiore a mq 1.500 costituiti come esercizi singoli, centri commerciali al dettaglio o complessi commerciali o outlet.

PRONUNCIA COMUNALE

Il Comune, in accoglimento della riserva vincolante, ha provveduto ad introdurre nella norma di zona uno specifico divieto di realizzazione di "Grandi strutture di vendita", con l'ulteriore precisazione che il commercio al dettaglio si intende esclusivamente a servizio delle attività turistiche di zona.

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

La modifica apportata dall'Amministrazione comunale al testo normativo (art. 22.3), in accoglimento della riserva vincolante, risulta adeguata a far ritenere la riserva superata.

Riserva n. 7i

CONTENUTO

La riserva attiene la prevista prevalenza delle volumetrie da destinare ad uso direzionale nel comparto est, fatto che porta a configurare, ai sensi dell'art. 33 delle NTA del PURG, una zona omogenea di tipo I direzionale, piuttosto che una zona turistica di tipo G.

Pertanto al Comune è stato richiesto di integrare l'art. 22.3 delle NTA, introducendovi tra gli "Elementi prescrittivi" trattati al p.to 8 la frase ", fatta salva nel Comprensorio la prevalenza percentuale della volumetria urbanistica destinata a uso Alberghiero".

PRONUNCIA COMUNALE

Il Comune, accogliendo la riserva vincolante, ha provveduto a modificare l'art. 22.3, inserendo al p.to 7 (ex p.to 8) la precisazione in merito alla prevalenza della destinazione alberghiera, nella forma richiesta dalla riserva stessa.

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

Si reputa che con la suddetta integrazione il Comune abbia risposto in modo idoneo a ritenere la riserva regionale superata.

Riserva n. 7l – LA COMPONENTE OPERATIVA – PUNTO 4 – AGRIPARCO

CONTENUTO

La riserva riprende quanto già esposto in precedenza in merito alle indicazioni che il PURG fornisce per le zone omogenee G, in particolare per quanto riguarda le destinazioni d'uso da ammettere in tali zone. È stato sottolineato come, in generale, non possa ritenersi conforme alla normativa sovraordinata l'accorpamento in un'unica zona omogenea di funzioni riferite a zone diverse tra quelle indicate dalle norme di attuazione del PURG.

Posto un tanto, si è ritenuto necessario richiedere che la normativa prevista per l'Agriparco (art. 22.4 della NTA) venisse perfezionata, in particolare escludendo dall'ambito le attività svolte da imprenditori agricoli a titolo professionale, nonché quelle destinazioni d'uso specificatamente previste per le zone agricole E, tra le quali quelle comprese dalla lettera k) alla lettera n) dell'art. 5, co. 1, della LR n. 19/2009. Ciò al fine di ricondurre le destinazioni ammesse a quelle previste dall'art. 40 delle NTA del PURG.

PRONUNCIA COMUNALE

Al fine del superamento della riserva è stata modificata ed integrata la norma relativa all'Agriparco, così come richiesto dalla riserva stessa.

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

Le modifiche apportate dall'Amministrazione comunale al testo normativo, in accoglimento della riserva vincolante, risultano adeguate a far ritenere la riserva superata.

LA COMPONENTE OPERATIVA – PUNTO 6 – EX COLONIE

Riserva n. 7m

CONTENUTO

Tra le modifiche effettuate dalla Variante assume particolare rilievo la nuova articolazione della zona G1 in specifiche sottozone, comportante anche la riorganizzazione normativa dell'art. 22 delle NTA, intitolato per l'appunto alle "Zona territoriale omogenea di tipo G1".

Nel prendere atto di tale differenziazione, la riserva evidenzia come la zona E2 presente nel perimetro della zona G1, normata dall'art. 22.9 delle NTA, si sia venuta ad ampliare, senza tuttavia che l'art. 20.1 delle NTA, relativo alla "Sottozona E2 - Ambito boschivo e bosco didattico retro spiaggia", abbia registrato le conseguenti modifiche.

La riserva ha pertanto richiesto di riorganizzare i contenuti di detto articolo 20.1, in particolare per quanto riguarda i contenuti dell'art. 20.1.1 "Ambito boschivo", similmente a quanto realizzato per l'art. 20.1.2 "Bosco didattico retro spiaggia", ed opportunamente integrando in tal senso anche l'art. 22 "ZTO di tipo G1" delle NTA.

PRONUNCIA COMUNALE

In risposta alla riserva vincolante il Comune, invece di modificare la norma generale della zona E2 (art. 20.1 delle NTA), ha optato per intervenire sul quadro normativo della zona G1 (art. 22 delle NTA), in particolare inserendovi un nuovo articolo 22.12, riferito alle aree boscate E2 collocate in zona G1, che contiene unicamente un rimando all'art. 20.1.1 "Ambito boschivo" delle NTA, con ciò raggiungendo, per altra via, il risultato atteso.

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

Si ritengono condivisibili le modalità di riorganizzazione normativa adottate dal Comune in risposta alla riserva regionale, la quale pertanto può dirsi sostanzialmente superata.

Riserva n. 7n

CONTENUTO

Questa riserva è imperniata sulle modifiche apportate all'art. 22.6, riguardanti l'ulteriore sottozona "G1 - Strutture ricettive all'aria aperta" nella quale risulta suddivisa la zona G1.

È stato fatto rilevare come, per tale sottozona, la normativa di riferimento preveda la possibilità di "nuove volumetrie (...) destinate esclusivamente alla realizzazione di servizi complementari all'attività ricettiva", senza specificare quale sia il campo di applicazione di tale previsione e, in particolare, cosa debba intendersi per "nuove volumetrie".

Si è quindi richiesto di eliminare, dall'art. 22.6 delle NTA, il riferimento a nuove volumetrie.

PRONUNCIA COMUNALE

Il Comune, accogliendo la riserva vincolante, nel precisare che l'intento era quello di riferirsi "esclusivamente alle volumetrie residue previste dalla disciplina vigente senza alcuna previsione di volumetrie aggiuntive", ha provveduto a stralciare dall'art. 22.6 il termine "nuove" riferito a "volumetrie", risolvendo così la dissonanza tra la finalità della nuova sottozona e l'improprio riferimento a "nuove volumetrie" presente nel testo.

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

A seguito della modifica normativa effettuata in sede di approvazione della Variante, il Comune ha risposto adeguatamente alla riserva regionale, la quale pertanto può considerarsi superata.

Riserva n. 70 – LA COMPONENTE OPERATIVA – PUNTO 7 – COMPARTO PRIMERO

CONTENUTO

La riserva in argomento riguarda l'area attualmente compresa in zona "G1 - Turistico marino - Sottozona C Primo" del vigente PRGC la quale, con la Variante, è stata riclassificata in zona "G1 – Sottozona B Villaggio di Primo". Inoltre riguarda un'area libera posta ad est di quella summenzionata la quale è stata trasformata, da zona a "Standard - Viabilità e trasporti" e a "Standard - Attrezzature per l'istruzione", in zona "G1 – Strutture ricettive all'aria aperta".

Poiché alle diverse aree si accede tramite la SP19, lungo un tratto costituente viabilità di interesse regionale, si è ritenuto necessario, a causa del maggior carico insediativo indotto dalle nuove previsioni, dimostrare che tali classificazioni non comportassero un aggravio di traffico sulla SP19, tale da necessitare l'acquisizione del parere di cui all'art. 166, co. 1, della LR n. 26/2012.

PRONUNCIA COMUNALE

In risposta alla riserva sollevata, relativamente alla nuova zona B, il Comune "precisa che la variante non introduce ulteriore carico antropico in quanto si tratta del riconoscimento di una realtà esistente fin dagli anni 90 (Comparto Primo)", pertanto non in grado di produrre nuovo carico di traffico sulla viabilità di primo livello.

Il Comune ricorda inoltre che "la trasformazione dell'area ex colonie in Struttura ricettiva all'aria aperta è stata stralciata a seguito del Parere VAS con conseguente significativa riduzione del traffico anche rispetto alla disciplina adottata."

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

Per quanto riguarda la nuova zona G1-B, si ritiene che le argomentazioni fornite dall'Amministrazione comunale risultino adeguate e pertanto la riserva stessa possa considerarsi superata.

Per quanto riguarda invece le motivazioni fornite a sostegno dell'introduzione della nuova sottozona "G1 - Strutture ricettive all'aria aperta", si deve rilevare come le stesse facciano erroneamente riferimento all'area delle ex colonie, posta a sud-ovest del campeggio esistente, anziché a quella in argomento, localizzata a nord-est dell'attuale zona turistica di Primo.

È infatti in relazione all'area delle colonie che è stata impartita la prescrizione individuata al p.to 4 del parere VAS (decreto del Servizio valutazioni ambientali n. 3115/AMB del 15/06/2021) citato dal Comune, la quale indicava di modificare la destinazione urbanistica dell'area, da zona "G1 – Turistico

marino – Zona per impianti termali e colonie” a zona “G1 – Ambiti di Rinaturalizzazione”.

L’argomento della nuova zona “G1 – Strutture ricettive all’aria aperta” posta sul lato nord della SP19, in contiguità con il “Villaggio Primo”, non è stato quindi trattato nella controdeduzione comunale, né attraverso l’eventuale stralcio della previsione, né fornendo idonee argomentazioni finalizzate a dimostrarne l’assenza di interferenze con l’infrastruttura stradale di primo livello, e quindi le ragioni del suo mantenimento nella zonizzazione di PRGC.

Pertanto la riserva risulta solo parzialmente superata e, conseguentemente, si rende necessario introdurre una modifica, ai sensi del co. 18 dell’art. 63 bis della LR n. 5/2007, consistente nello stralcio della nuova zona “G1 – Strutture ricettive all’aria aperta”, compresa tra l’esistente zona turistica di Primo e la SP19, introdotta con la presente Variante ed il ripristino della zonizzazione del PRGC vigente (Standard – viabilità e trasposti) in corrispondenza delle aree interessate dalla modifica.

Riserva n. 7p – LA COMPONENTE OPERATIVA – PUNTI 8 - 10 - 14 – STRUTTURE RICETTIVE ISOLATE

CONTENUTO

Con i tre punti di variante nn. 8, 10 e 14 sono state riconosciute tre strutture ricettive esistenti, provvedendo ad inserirle in zona propria “G1 – Strutture ricettive isolate”, normata dall’art. 22.10, introdotto ex novo nelle NTA con la Variante adottata.

In merito alla normativa attinente alla nuova zona, con la riserva si è osservato come non fossero state in alcun modo definite le destinazioni d’uso ammissibili per gli edifici in essa compresi, con ciò lasciando la possibilità che al loro interno potessero svolgersi attività di qualsiasi genere, pur avendoli riconosciuti come “recettivi”.

Pertanto, è stato chiesto di introdurre, all’art. 22.10 delle NTA, le destinazioni d’uso consentite nella nuova zona, coerentemente con le motivazioni per le quali il riconoscimento è avvenuto, oltreché con gli obiettivi e le strategie previste per gli ambiti nei quali dette strutture ricettive ricadono.

PRONUNCIA COMUNALE

In risposta alla riserva regionale il Comune ha ricordato come le strutture ricettive isolate siano già disciplinate dal PRGC vigente, in particolare dalla Variante n. 13, approvata con delibera del Commissario Straordinario n. 18 del 25/03/2011, la quale ha introdotto apposite schede per la definizione dei parametri e delle destinazioni d’uso da applicare relativamente a tali strutture.

Il Comune ha pertanto provveduto ad inserire, nell’art. 22.10 delle NTA, un rimando a detta Variante n. 13 al PRGC per quanto riguarda le destinazioni d’uso ammissibili nella zona.

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

Si ritiene che attraverso le argomentazioni fornite e la modifica normativa apportata il Comune abbia risposto adeguatamente alla riserva regionale la quale pertanto può considerarsi superata.

Riserva n. 7q – LA COMPONENTE OPERATIVA – PUNTO 9 – EDIFICI ISOLATI

CONTENUTO

La riserva attiene la modifica azzonativa che riguarda tre edifici isolati esistenti, compresi nella zona C “ex Valle Cavarera” del vigente PRGC e riclassificati con la Variante adottata quali “Edifici isolati”, dotati di nuova apposita normativa (art. 30 delle NTA).

A tal riguardo si è osservato che detta normativa non riporta delle destinazioni d’uso ammissibili per gli edifici interessati cosicché, in linea teorica, negli stessi potrebbe svolgersi qualsiasi attività, in ordine a qualsivoglia settore.

Pertanto, è stata formulata la riserva affinché fossero inserite, nell’art. 30 delle NTA, previsioni riguardanti le destinazioni d’uso ammesse per i fabbricati in argomento, coerenti con le motivazioni per le quali il riconoscimento è avvenuto e con gli obiettivi e strategie previste per gli ambiti nei quali essi ricadono.

PRONUNCIA COMUNALE

In accoglimento della riserva vincolante, considerata la prevalente destinazione residenziale di tali edifici, il Comune ha ritenuto di assegnare ad essi le destinazioni d'uso della zona B, ovvero destinazione residenziale o altre compatibili con la stessa. In tal senso sono state modificate le norme di riferimento inserendovi la seguente frase: "Le destinazioni d'uso ammesse per gli edifici isolati sono quelle delle Zone B."

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

La modifica apportata dall'Amministrazione comunale al testo normativo, in accoglimento della riserva vincolante, risulta adeguata a far ritenere la riserva superata.

Riserva n. 8 – LA COMPONENTE OPERATIVA – PUNTO 15 – VARIANTE NORMATIVA: ISOLA VOLPERA

CONTENUTO

La riserva prende le mosse da una modifica normativa che ha visto l'eliminazione del paragrafo "Isola Volpera", presente nell'art. 21.2 delle NTA (zona F4 - Ambito della Laguna di Grado) e contenente una serie di indicazioni ambientali ed alcuni espressi divieti da applicare sull'isola Volpera.

Contestualmente, il Comune ha inserito, all'art. 22.6 (zona G1 – Strutture recettive all'aria aperta), un nuovo paragrafo, intitolato "Dimensionamento Isola Volpera", in cui sono presenti indicazioni edificatorie relative all'isola, tra cui un nuovo indice di fabbricazione.

È stata fatta rilevare la particolarità delle caratteristiche ambientali dell'isola Volpera, che pur esterna al sito di interesse comunitario della ZCS/ZPS IT3320037 "Laguna di Marano e Grado", ne è in effetti circondata, e come, con lo stralcio dell'art. 23.2, di fatto siano state eliminate molte indicazioni di tipo ambientale riguardanti l'isola quali, ad esempio, la previsione che al suo interno l'ospitalità turistica potrà avvenire solamente in bungalows e il divieto di allacciare case mobili e roulotte alle reti fognaria e idrica, anche in modo temporaneo.

Si è ritenuto pertanto necessario richiedere al Comune di effettuare una pre-verifica di sostenibilità dei nuovi indici edificatori previsti per le strutture già in essere sull'isola Volpera e delle conseguenze legate allo stralcio delle sopradescritte indicazioni prescrittive di cui all'art. 23.2.

È stato inoltre indicato, in caso di esito negativo di tale pre-verifica, di provvedere allo stralcio dalle NTA del paragrafo "Dimensionamento Isola Volpera", introdotto all'art. 22.6 (Zona G1 – Strutture recettive all'aria aperta), e al ripristino dello stralcio paragrafo "Isola Volpera", già presente nell'art. 23.2 relativo alla Zona F4 - Ambito della Laguna di Grado.

PRONUNCIA COMUNALE

L'Amministrazione comunale ha dato risposta alla riserva formulata evidenziando che:

- l'isola Volpera è stata esclusa dal perimetro del sito della Rete Natura 2000 in quanto "ritenuta una località antropizzata ed urbanizzata, senza alcun elemento di naturalità presente";
- nel 2009 venne approvato il piano attuativo denominato "Villaggio turistico Volpera", in base a parere favorevole del Servizio di valutazione ambientale della Regione, recependone le prescrizioni;
- la Variante adottata, rispetto al PRGC vigente, riduce il perimetro dell'ambito dell'Isola Volpera, con una diminuzione di quasi 10.000 mq;
- alle volumetrie realizzabili concorrono i volumi già esistenti nell'ambito;
- con le modifiche introdotte viene cancellata la possibilità di edificare ulteriori bungalow, "destinando alla ricettività esclusivamente strutture completamente reversibili quali le case mobili, oltre naturalmente agli edifici già esistenti".

Inoltre, il Comune propone l'integrazione della norma per l'Isola Volpera, con la reintroduzione di specifici elementi prescrittivi di carattere ambientale, in particolare a tutela della vegetazione lagunare, anche in accoglimento delle prescrizioni formulate, in sede di espressione del proprio parere di competenza, da parte del Servizio valutazioni ambientali della Regione, con decreto 3115/2021 (Valutazione d'incidenza), in linea con il parere favorevole espresso dal Servizio biodiversità.

Pertanto, viene modificato l'articolo 22.6, relativo alla zona "G1 – strutture ricettive all'aria aperta",

prescrivendo che “lo strumento attuativo dovrà prevedere idonee misure finalizzate alla riduzione degli impatti verso le aree lagunari limitrofe. In particolare dovrà prevedere la formazione di un ambiente interamente costituito da specie autoctone o storicamente acclimatate, l'utilizzo di specie tipiche della macchia mediterranea nel mascheramento delle piazzole e nella schermatura delle strutture, a mitigazione dell'inquinamento luminoso verso le aree lagunari limitrofe, nonché l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per la gestione delle acque reflue.”

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

Si ritiene che le argomentazioni fornite e le modifiche normative apportate dall'Amministrazione comunale, in accoglimento della riserva vincolante, risultino adeguate e pertanto la riserva stessa possa considerarsi superata.

B. Verifica osservazioni/opposizioni

In relazione alla Variante adottata, il Consiglio comunale ha esaminato le osservazioni/opposizioni pervenute (n. 13) accogliendone alcune, in tutto o in parte.

Le motivazioni dell'accoglimento o meno di ciascuna di esse e la descrizione delle conseguenti modifiche agli elaborati di Variante sono riportate all'interno della deliberazione di approvazione.

Si evidenzia come, ai sensi del co. 17 dell'art. 63 bis della LR n. 5/2007 e s.m.i., a questo Servizio compete la verifica di eventuali conflitti tra le osservazioni/opposizioni accolte e gli obiettivi e le strategie del Piano.

Ciò premesso, esaminate le modifiche azionarie e normative che derivano dall'accoglimento, anche soltanto parziale, delle osservazioni/opposizioni accolte, si ritiene che esse non confliggano con gli obiettivi e con le strategie dello strumento urbanistico generale.

C. Intese

La Variante ha contemplato, tra l'altro, il mutamento della destinazione di alcuni beni immobili afferenti al demanio dello Stato e al demanio regionale, per cui necessitava raggiungere le intese necessarie con le Amministrazioni competenti, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 13, della LR n. 5/2007 e s.m.i.

Per quanto riguarda i beni afferenti al demanio marittimo regionale, in particolare quelli individuati dalle particelle catastali nn. 950/1, 950/3, 950/27, 950/28, FM 35 del Comune di Grado, con DGR n. 1234 del 07/08/2020 è stata deliberata l'intesa relativa alle mutate destinazioni urbanistiche di tali beni.

Per quanto riguarda, invece, i mutamenti di destinazione urbanistica che hanno interessato i beni dello Stato, identificati catastalmente ai mappali nn. 353/1, 353/2, 949/3, FM 36 del CC di Grado, il Comune ha dato conto, nella deliberazione di approvazione, di non aver raggiunto l'intesa con l'Agenzia del Demanio del Friuli Venezia Giulia.

Pertanto la riclassificazione, operata in sede di adozione della Variante, delle aree ricadenti nel demanio statale, da “Zona per impianti termali e colonie” a “Zona per servizi dei campeggi”, con conseguente modifica delle norme di attuazione (ex art. 31.6 delle NTA), a seguito della mancata intesa con l'Agenzia del Demanio è stata stralciata dal Comune, in sede di approvazione. Di conseguenza è stata ripristinata sia la destinazione d'uso delle aree (ZTO G1 – Impianti termali e per colonie), che la normativa vigente, ora raccolta nell'art. 22.11bis delle NTA.

Tutto ciò premesso,

ESPRIME IL PARERE

che, in base a quanto evidenziato nei precedenti paragrafi "A. Verifica superamento riserve vincolanti" e "B. Verifica osservazioni/opposizioni", l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di Grado n. 27 del 11/08/2021, con cui è stata approvata la Variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale, sia meritevole di conferma da parte del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 18, della LR n. 5/2007 e s.m.i., con l'introduzione delle seguenti modifiche:

- Nelle norme di attuazione, all'art. 24 - "ZTO Mista: Cavarera":
 - al paragrafo "Isolato 401", dopo il periodo: "*Le destinazioni d'uso ammesse nei fabbricati ricadenti all'interno di questo isolato sono:*", il primo e secondo alinea "*Residenza*" e "*Residenza turistica*" sono sostituiti con: "*Residenza e residenza turistica, non inferiore al 51% della volumetria*";
 - al paragrafo "Isolati 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409", al primo alinea "*Destinazione d'uso ammessa*", dopo la parola "*Residenza*", sono inserite le parole: "*, non inferiore al 51% della volumetria*";
 - al paragrafo "Isolati 411, 412, 413", dopo il primo alinea "*Destinazione d'uso ammessa*" sono aggiunte le parole: "*Residenziale, non inferiore al 51% della volumetria*". Dopo le parole "*Artigianale produttivo*" sono inserire le parole: "*limitatamente agli edifici esistenti, i quali potranno essere interessati unicamente da interventi di tipo B, D, E, F e G di cui all'art. 9 che precede*".
- Nelle tavole di zonizzazione (tav. P01.12 Zonizzazione generale 1/5000 – adeguata) la zona "G1 – Strutture ricettive all'aria aperta", compresa tra l'esistente zona turistica di Primero e la SP19, è stralciata e le aree interessate dalla modifica azzonativa introdotta dalla Variante sono zonizzate in Standard – viabilità e trasposti come da PRGC vigente.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
F.to dott.ssa Maria Pia Turinetti di Priero

VISTO : IL PRESIDENTE